**LINEA STERILE S.P.A.**

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

**ai sensi del D.LGS. 231/2001**

## PARTE GENERALE

**1° VERSIONE**

**Approvata dal C.d.A. con verbale del 04.08.2025**

**1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ..... 6**
1.1 FINALITÀ DEL MODELLO. ..... 7
1.2 L'EFFICACIA ..... 8
1.3 LA SPECIFICITÀ ..... 8
1.4 L'ATTUALITÀ ..... 8
1.5 DESTINATARI. ..... 8
**2 STRUTTURA DEL MODELLO. ..... 9**
2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO. ..... 11
2.2 CODICE ETICO. ..... 12
2.3 SISTEMA ORGANIZZATIVO. ..... 13
2.4 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE ..... 14
2.5 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO. ..... 15
**3 IL CONCETTO DI INTERESSE E DI VANTAGGIO DELL'ENTE (ART. 5). ..... 16**
3.1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO ..... 18
3.2 LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO ..... 18
3.3 IL CONCETTO DI ELUSIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO ..... 20
**4 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE 23**
**5 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIENDA ..... 25**
**6 SCHEMA DEL PROCESSO LAVORATIVO ..... 26**
6.1 GESTIONE CAPI CON MICROCHIP ..... 28
6.2 AMBIENTE E SICUREZZA ..... 29
6.3 CERTIFICAZIONI ..... 30
6.4 IL MODELLO DI GOVERNANCE ..... 32
6.5 LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA ..... 40
**7 I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN LINEA STERILE ..... 42**
7.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS. 231/01) - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 161/2017, DAL D.LGS. N. 75/2020 E DALLA L. N. 137/2023] ..... 42
**MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.) ..... 43**
**[ARTICOLO MODIFICATO DAL D.L. N. 13/2022] ..... 43**
**INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DAL D.L. N. 13/2022] ..... 44**
**TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART.640, COMMA 2, N.1, C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DAL D.LGS. N. 75/2020 E DALLA LEGGE N. 90/2024] ..... 44**
**TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.) [ARTICOLO INTRODOTTO DALLA L. N. 137/2023] ..... 46**

**TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.) [MODIFICATO DALLA L. 3/2019 E DALLA L. 114/2024] ..... 47**

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 48/2008; MODIFICATO DAL D.LGS. N. 7 E 8/2016 E DAL D.L. N. 105/2019] ..... 48**

**ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA LEGGE N. 90/2024] ..... 48**

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA LEGGE N. 90/2024] ..... 49**

**DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 C.P.) [ARTICOLO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 90/2024] ..... 49**

**DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA LEGGE N. 90/2024] ..... 51**

**INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 190/2012 E MODIFICATO DALLA L. N. 69/2015] ..... 52**

**CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) [MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, L. N. 69/2015 E L. N. 3/2019] ..... 52**

**CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 69/2015] ..... 52**

**CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.) ..... 52**

**CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 69/2015] ..... 53**

**CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) ..... 53**

**PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.) ..... 53**

**ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) ..... 53**

**PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO, DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. N. 190/2012, DALLA L N. 3/2019 E DAL D.L. N. 92/2024] ..... 54**

**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS).**

**ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 350/2001; CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 409/2001; MODIFICATO DALLA L. N. 99/2009; MODIFICATO DAL D.LGS. N. 125/2016** ..... **55**

**INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)** ..... **55**

**FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEI REATI PREVISTI DALL'ART. 473, CHIUNQUE INTRODUCE NEL TERRITORIO DELLO STATO, AL FINE DI TRARNE PROFITTO, PRODOTTI INDUSTRIALI CON MARCHI O ALTRI SEGNI DISTINTIVI, NAZIONALI O ESTERI, CONTRAFFATTI O ALTERATI È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A QUATTRO ANNI E CON LA MULTA DA EURO 3.500 A EURO 35.000. FUORI DEI CASSI DI CONCORSO NELLA CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE, INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHIUNQUE DETIENE PER LA VENDITA, PONE IN VENDITA O METTE ALTRIMENTI IN CIRCOLAZIONE, AL FINE DI TRARNE PROFITTO, I PRODOTTI DI CUI AL PRIMO COMMA È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI E CON LA MULTA FIN A EURO 20.000.** ..... **55**

**CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)** ..... **55**

**FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)** ..... **56**

7.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER) ..... 57

**FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)** ..... **57**

**ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)** ..... **59**

**INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)** ..... **59**

**ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.) [AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 38/2017 E MODIFICATO DALLA L. N. 3/2019]** ..... **60**

**ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)** ..... **61**

**AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)** ..... **61**

**FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/2023) [AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 19/2023]** ... **61**

**INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)** ..... **61**

7.3 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) [ARTICOLI MODIFICATI DAL D.LGS. 195/2021) ..... 66

**INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)** ..... **71**

**FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.)** ..... **72**

**ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171-BIS LEGGE N.633/1941 COMMA 1) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 166/2024] ..... 73**

**RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (ART. 171-BIS LEGGE N.633/1941 COMMA 2) [ARTICOLO MODIFICATO DALLA L. 166/2024] ..... 73**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.) 74**

**DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.) ..... 75**

7.4 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES). ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N. 109/2012; MODIFICATO DALLA L. N. 161/2017 E DAL D.L. N. 20/2023. AGGIORNATO ALLA DATA DEL 9 DICEMBRE 2024 - ULTIMO PROVVEDIMENTO INSERITO: LEGGE 9 DICEMBRE 2024, N. 187). ..... 86

7.5 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES) ..... 86

**8 ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 92**

8.1 IDENTIFICAZIONE, POTERI, COMPOSIZIONE E REGOLE OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO 92

8.2 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 95

8.3 REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..... 97

**9 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ..... 97**

9.1 DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPI DEL MODELLO ..... 97

9.2 SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE ..... 98

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ..... 99

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI ..... 102

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI ..... 102

9.6 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI CONTRAENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ..... 103

9.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ODV ..... 103

9.8 SANZIONI NEI CONFRONTI DI CHI SEGNALA NOTIZIE FALSE, DI CHI NON COMUNICA UNA SEGNALAZIONE RICEVUTA OVVERO DI CHI VIOLA LE MISURE DI TUTELA DEL SEGNALANTE (OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SUI SUOI DATI PERSONALI, DIVIETO DI RITORSIOE) ..... 103

**10 MODELLO E CODICE ETICO ..... 104**

**11 "WHISTLEBLOWING" ..... 104**

# 1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano **un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti** (Società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, di seguito denominati "**Enti**"), per alcuni reati commessi, **nell'interesse o a vantaggio degli stessi** (cosiddetti **Reati Presupposto)**, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale e sussiste anche per reati commessi all'estero, purché realizzati nell'interesse od a vantaggio di un ente che abbia in Italia la sua sede principale e che non sia al contempo già oggetto di provvedimento di contrasto nello Stato estero di commissione**.**

Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile[1].

### 1.1 Finalità del Modello.

Scopo del Modello è la predisposizione di **un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo** (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "**Aree di attività a rischio"** e dei **Processi strumentali/funzionali a limitare/evitare la verificazione dei reati collegati a tali aree.**

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è condannata e fortemente contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei Processi strumentali/funzionali, di poter incorrere (in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge) in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai Processi strumentali/funzionali e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'*efficacia*, la *specificità* e l'*attualità*.

[1] Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.38363. **Per affermare la responsabilità dell'ente non è necessario il definitivo accertamento della responsabilità penale individuale:** cfr. CORTE APPELLO TRENTO, 05/04/2017: "*In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, **per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale,** purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che, nella specie, il giudice fosse tenuto a valutare, a favore dell'ente, atti difensivi prodotti in favore degli imputati).*

### 1.2 L'efficacia

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare (o quanto meno ridurre significativamente) l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di **meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni potenzialmente anomale e le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento correttivo**. L'efficacia di un Modello, infatti, si valuta in funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare e correggere le "sintomatologie da illecito".

### 1.3 La specificità

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio individuate in seguito ad un'attenta valutazione (art. 6, c. 2 lett. a) del Decreto), che impone **un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati**. Ai sensi dell'art. 6, c. 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei **processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente** ed altrettanti **processi di attuazione delle stesse nell'ambito delle aree "sensibili**". Il Modello deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni e del tipo di attività della Società e della sua storia.

### 1.4 L'attualità

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia **costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.** In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di **verificare l'opportunità di un aggiornamento del Modello**. L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello ne contempla **una verifica periodica e la modifica dello stesso** quando emergono eventuali violazioni o intervengono modifiche normative o nell'attività o nella struttura organizzativa della Società/ente che ne richiedono un adattamento.

### 1.5 Destinatari.

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale;

- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto **l'amministratore di fatto** (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, **il socio azionista di maggioranza**, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una Società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'ente;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero o presso una Società controllata per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori, di materiali o di servizi, consulenti, partners. Nei contratti di fornitura, nei patti fra soci o con partners commerciali dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello ovvero l'indicazione, da parte del contraente, dell'adozione di un proprio Modello 231.

## 2 STRUTTURA DEL MODELLO.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LINEA STERILE S.P.A. (in seguito **LS**) è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno, i processi aziendali e la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231. In questo senso il presente Modello **perfeziona ed integra** il complesso di norme di condotta, i principi, la policy e le procedure della Società e tutti gli strumenti organizzativi ed i controlli esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231, allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Quindi, in senso ampio, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di LS è costituito, oltre che dal presente documento, **dai principi e dalle disposizioni contenute nel Codice Etico e dall'insieme di regole e di procedure vigenti all'interno della Società.**

Ai fini del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti nella Società, ivi incluse **le procedure e norme di comportamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale**.
Il presente Modello è costituito dalla presente "Parte Generale" e dalla "Parte Speciale", in cui vengono riportate le tipologie di reato ritenute applicabili in LS.
Al riguardo, la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione sulle categorie di reati che, all'esito dei risultati del *risk assesment* effettuato, risultano essere più concretamente configurabili, in considerazione delle attività svolte, del contesto imprenditoriale e dell'assetto organizzativo adottato. Obiettivo primario della Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i Destinatari, di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e individuati come astrattamente rilevanti sulla base degli esiti dell'attività di *risk analisys* compiuta.
Nell'ambito dei **reati esclusi** non ritenuti rilevanti ed applicabili alla Società si è ritenuto opportuno distinguere le seguenti due categorie:
**Reati la cui probabilità di realizzazione è esclusa,** in considerazione del contesto operativo ed organizzativo della Società e dell'assenza dei presupposti dell'"interesse" e del "vantaggio" nel compimento della condotta illecita (riportati nelle singole Parti Speciali del Modello):

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies).

**Reati la cui possibilità di commissione è stata giudicata "remota**":

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis c.p.) – Contrabbando (art. 25 sexiesdecies);

- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

---

È demandato al Consiglio di Amministrazione di L.S., con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, che ha la funzione di monitorare la tenuta e l'efficacia del Modello Organizzativo in presenza di modifiche normative, procedurali e di riorganizzazioni aziendali, integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposite delibere, con l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

### 2.1 Elementi fondamentali del Modello.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede una speciale causa esimente della responsabilità penale della Società ove la stessa sia in grado di dimostrare:

▪ l'adozione e l'effettiva attuazione, ex ante, di un Modello di Organizzazione e di Gestione dotato di sufficiente idoneità preventiva nei confronti dei reati della specie di quello verificatosi;

▪ l'effettiva esistenza di un organo *ad hoc* (Organismo di Vigilanza, in seguito anche ODV) investito di sufficiente ed autonomi poteri ispettivi, deputato alla vigilanza, all'applicazione ed alla implementazione di tale Modello;

▪ la commissione di un reato avvenuta con volontaria e fraudolenta elusione delle regole sancite nel Modello, tale da non essere imputabile ad un'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

**Ai fini della predetta valenza esimente, il Modello predisposto dovrà contemplare i seguenti elementi:**

- mappatura dei processi e delle attività sensibili con individuazione degli elementi di criticità del sistema di controllo interno, degli elementi di rischio e del grado di rilevanza associato;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;

- previsione di specifiche procedure di controllo, da parte dell'ODV, sui processi aziendali ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, dirette a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società;
- definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo;
- definizione di una procedura di invio e di gestione delle segnalazioni di condotte lesive dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e in generale di norme istituzionali (procedura di whistleblowing), allo scopo di tutelare i segnalanti (dipendenti, soggetti in posizioni apicali, terzi), da eventuali azioni ritorsive e vessatorie (licenziamento, demansionamento, interruzione del rapporto, azioni di *stalking*);
- definizione ed adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare e sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione del Modello;
- l'implementazione del Modello, in tutti i casi in cui vi sia la necessità di modificarne i contenuti in conseguenza della verificazione di un illecito ed al fine di ripristinarne le condizioni di validità a seguito dell'accertamento di violazioni ovvero in presenza di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- definizione e avvio di un'attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali nonché nei confronti di quanti operano a nome e per conto di LS, sulle regole comportamentali previste nel Modello e sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio.

## 2.2 Codice Etico.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico della Società, pur presentando, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e dei quali si richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, il Modello risponde a specifiche prescrizioni di carattere prettamente normativo contenute nel Decreto 231, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

## 2.3 Sistema organizzativo.

Nella predisposizione del Modello, LS ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati. La Società ha altresì tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate come rischiose.

Più in generale, il sistema di controllo interno di LS deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità, quali:

- l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale e nell'assicurarsi che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- la predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- la conduzione delle operazioni aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso tutte le attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, LS ha messo a punto un prospetto nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa: l'**Organigramma**.

**Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:**

- le Funzioni in cui si suddivide l'attività aziendale;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo;
- il Responsabile IT, Qualità, Ambiente, Sicurezza.

L'Organigramma aziendale ed eventuali ulteriori documenti di dettaglio, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

I documenti indicati sono oggetto di ufficiale comunicazione al management della Società.

**L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:**

- a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

### 2.4 Sistema di deleghe e procure.

Il Consiglio di Amministrazione di LS è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma con la puntuale indicazione dei limiti ai poteri di spesa.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura, nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri vengono conferiti mediante delibera del CDA e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o di procura;
- soggetto delegato, con riferimento alla funzione ad esso attribuita;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega viene conferita. Tali attività e atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limite di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Di seguito si elencano gli elementi caratterizzanti il processo di definizione dei poteri e delle deleghe assegnate:

- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:

- i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- l'accettazione espressa, da parte del delegato o del subdelegato, delle funzioni delegate e la conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- le modalità operative di gestione degli impegni di spesa.

- Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:

- autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

## 2.5 Principi generali di controllo.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

**Norme comportamentali**

Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

**Definizioni di ruoli e responsabilità**

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura; tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

**Procedure e norme interne**

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.
Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

**Segregazione dei compiti**

All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni, i soggetti incaricati della decisione (e della sua attuazione) rispetto a chi la registra e a chi la controlla.

Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che insistono sull'evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

**Poteri autorizzativi e di firma**

Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.

**Attività di controllo e tracciabilità**

Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).

Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.

**Archiviazione e riservatezza**

I documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.

I documenti riguardanti l'attività della Società ed in particolare la documentazione informatica riguardante attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

## 3 IL CONCETTO DI INTERESSE E DI VANTAGGIO DELL'ENTE (ART. 5).

Per comprendere la differenza tra i due concetti, occorre ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale relativo ai due parametri di imputazione obiettiva di cui all'art. 5. Nonostante

esistano teorie c.d. unitarie, per cui interesse e vantaggio incarnerebbero sostanzialmente un unico criterio, trattandosi di tautologica ripetizione del medesimo concetto tramite due termini differenti, in giurisprudenza si è affermata la più corretta teoria per cui si tratterebbe, invece, di **criteri diversi ed alternativi**: l'espressione normativa non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale» (Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *C.E.D. Cass.*, n. 232957; in dottrina, Lattanzi, *Reati e responsabilità degli enti, Guida al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Giuffrè, 2010, p. 71).

**In altri termini, i due criteri vengono tenuti nettamente distinti, siccome operanti su piani diversi, uno, l'interesse, su quello soggettivo e l'altro, il vantaggio, su quello oggettivo.** Nello stesso senso, le Sezioni unite hanno statuito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.lg. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una **valutazione teleologica del reato**, **apprezzabile *ex ante*,** cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, **mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post***, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» (Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.).

Ebbene, i criteri dell'interesse o del vantaggio, così come ricostruiti dalla giurisprudenza, «in relazione ai reati colposi devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento. Pertanto, **ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente**, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, **consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto**» (Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, in C.E.D. Cass., ivi, n. 268066; Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, ivi, n. 268065).

È evidente, infatti, che «nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). Diversamente deve ragionarsi con

riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell'interesse, ex post. Chiaramente, come si è detto, nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta.

La condotta nei reati colposi d'evento contro la vita e l'incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche ed è dunque in riferimento ad essa che bisognerà indagare se, ex post, l'ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico. Qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto, allora potrà ravvisarsi il vantaggio per l'ente»[2].

### 3.1 I reati previsti dal decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e dalle sue successive modifiche ed integrazioni (**Reati Presupposto**). Si allega al presente Modello il riepilogo aggiornato dei Reati presupposto, con il sistema sanzionatorio previsto (**Allegato 1**).

### 3.2 Le sanzioni comminate dal Decreto

Come si evince dal riepilogo sintetico sopra tratteggiato, a carico della Società che si renda responsabile di uno o più Reati Presupposto è previsto un complesso sistema sanzionatorio:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato, discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche

[2] Nel caso di specie l'ente è stato ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo da reato di cui all'art. *25-septies*, commi 1 e 2, d.lg. n. 231/2001 in relazione al reato di omicidio colposo ascritto a due vertici della società commesso anche a vantaggio dell'ente, vantaggio consistito nel **sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI),** in relazione alle lavorazioni appaltate alla società di cui era dipendente la persona offesa. Nello specifico, la **colpa di organizzazione** della persona giuridica è risultata del tutto provata alla luce della valutazione delle complessive situazioni di sicurezza vigenti nello stabilimento nel quale si era verificato l'illecito, stante non solo la **mancata redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), ma anche la riscontrata esistenza di una serie di omissioni non trascurabili in tema di sicurezza sul lavoro** (conformi Cass. Pen., sez. UU, del 24/04/2014, n. 38343; Cass. Pen., sez. 05, del 28/11/2013, n. 10265).

per equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: (a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; (b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità; prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel procedimento penale di primo grado: (c) l'Ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; (d) sia stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ("Modello 231").

**Le sanzioni interdittive** si applicano in relazione **ai reati per i quali sono espressamente previste**, quando ricorre **almeno una delle seguenti condizioni:** (a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo dei primi e la commissione del reato sia stata **determinata o agevolata da gravi carenze organizzative**; (b) in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e che, se necessario, possono essere applicate congiuntamente:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (come *extrema ratio*, quando l'irrogazione di altre sanzioni risulta inadeguata);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Può essere disposta **l'interdizione DEFINITIVA** dall'esercizio dell'attività, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di tale sanzione, **possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario** per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Particolare importanza assume l'art. 17 del Decreto, il quale esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive (ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie) nell'ipotesi in cui, **prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,** concorrano le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno creato le condizioni per il verificarsi del reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

### 3.3 Il concetto di elusione fraudolenta del Modello

Come è noto, quando il delitto presupposto sia commesso da soggetti apicali è la persona giuridica a dover dimostrare l'idoneità e l'efficace attuazione del modello, nonché la mancanza di carenze nella vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, individuando nel comportamento fraudolento della persona fisica autore dell'illecito la ragione dell'inefficacia dei sistemi preventivi adottati. La ratio di tale previsione è agevolmente ricostruibile: il legislatore muove dal presupposto che i vertici aziendali, secondo la teoria dell'identificazione o immedesimazione organica, esprimono la volontà dell'ente e, dunque impegnano la

responsabilità dello stesso, costituendo il reato di questi soggetti un'espressione della politica aziendale. Ritenendo non conforme al dettato dell'art. 27 Cost. adottare una forma di responsabilità oggettiva dell'ente, incentrata sulla sola immedesimazione organica, il legislatore ha adottato una soluzione di compromesso, riconoscendo come rilevante la circostanza che il reato (anziché da dipendenti) sia commesso da soggetti apicali ma consentendo all'ente di dimostrare, in specie evidenziando il comportamento fraudolento delle persone fisiche responsabili, l'estraneità dell'illecito rispetto al tessuto organizzativo dell'impresa. La giurisprudenza si è pronunciata in ordine alla nozione di "elusione fraudolenta" con due decisioni, entrambe relative al medesimo procedimento indicato come **caso Impregilo**. La vicenda si riferiva ad un **reato di aggiotaggio**[3] commesso dai vertici di tale azienda, i quali **avevano diffuso un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni** della stessa società, dopo aver sostituito i dati elaborati dai competenti organi interni. In sede di merito la società era stata assolta, in quanto, pur riconosciuta la commissione del reato-presupposto da parte dei vertici societari nell'interesse dell'ente, si riteneva da un lato che l'ente avesse adottato un modello organizzativo idoneo, **secondo una valutazione da effettuarsi ex ante e non ex post**, alla prevenzione del reato di aggiotaggio – nel quale era prevista un'apposita procedura di formazione dei comunicati stampa ed era stato costituito un Organismo di Vigilanza monocratico nella persona del responsabile del servizio di *internal auditing* - e dall'altro che nella concreta vicenda vi era stata un'elusione fraudolenta dello stesso come dimostrato dalla **scelta dei vertici societari di non seguire il previsto iter per la formazione delle comunicazioni *price sensitive*.**

Assai diverse le conclusioni cui la Cassazione è giunta con la seconda pronuncia (**Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2022)**, secondo cui «**il concetto di "elusione" implica necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva, consistendo nel sottrarsi con malizia ad un obbligo ovvero nell'aggiramento di un vincolo, nello specifico rappresentato dalle prescrizioni del modello; rafforzato poi dal predicato di "fraudolenza", contenuto nella norma, che, lungi dall'essere una mera ridondanza, vuole evidenziare l'insufficienza, a tal fine, della semplice e frontale violazione delle regole del modello, pretendendo una condotta ingannatoria».** Nel confermare la decisione di assoluzione della società, cui era

[3] Reato sancito dall'articolo 2637 del Codice Civile. Con il termine aggiotaggio, dal latino "aggio" ossia cambio di valore, si intendono tutti quei comportamenti illeciti con i quali un soggetto altera il prezzo delle merci o dei valori del pubblico mercato, cambiandogli valore appunto, per ottenerne un vantaggio.

addivenuto il giudice del rinvio dopo la prima pronuncia di annullamento n. 4677/2013, la Suprema Corte ricostruisce quale fosse la procedura prevista nel modello per «la predisposizione delle comunicazioni prices sensitive ai mercati [e che consisteva] in una procedura a più fasi successive e con la partecipazione di distinte strutture aziendali, secondo le rispettive competenze tecniche. Una tale struttura organizzativa è, a dire della Corte, adeguata alla prevenzione di reati "di comunicazione": «**l'apprestamento di procedure complesse, con la partecipazione necessaria di differenti articolazioni dell'organizzazione dell'ente, ciascuna secondo le specifiche competenze, può ritenersi un congruo presidio preventivo** così come appropriata, e perciò non censurabile, è la scelta di affidare ai vertici assoluti dell'ente, d'intesa tra loro, l'approvazione del testo definitivo della comunicazione all'esterno ed a ciascuno di essi la legittimazione alla divulgazione delle notizie rilevanti … nessuno, più degli organi per legge titolari del potere di rappresentanza della società, avrebbe potuto avervi maggior titolo». E' innegabile, tuttavia, riconosce la Corte, che un tale assetto di *compliance* fa residuare in capo ai vertici aziendali uno spazio di autonomia, ma il riconoscimento di questa discrezionalità, **di un tale potere decisionale non governabile è scelta non censurabile, essendo una ineludibile conseguenza del ruolo e delle funzioni che gli apicali rivestono all'interno dell'impresa, sicché la circostanza che i vertici aziendali ne abbiano approfittato divulgando ai mercati informazioni inveritiere in completo spregio ed alterando i dati loro offerti dalle competenti strutture tecniche "non rappresenta mera violazione delle prescrizioni del modello"**. Non è possibile dunque ricostruire la nozione di "elusione fraudolenta" se prima non si stabilisce quali siano i doveri di attenzione e prevenzione che gravano sulla società e che devono essere oggetto di surrettizio aggiramento.

Si noti come questa impostazione risulti coerente anche con l'obiettivo al cui perseguimento deve tendere la predisposizione del modello organizzativo e che (come si afferma nella medesima sentenza) deve consistere nell'abbassamento del rischio di commissioni di illeciti nell'ambito dell'attività aziendale. È un concetto questo espresso efficacemente dalla decisione al centro dell'approfondimento laddove si legge che nel modello della società residuava per i vertici aziendali uno «spazio di autonomia tollerabilmente lasciato loro … in ragione del loro ruolo»: vero che gli apicali possono profittare di tale autonomia per delinquere ma non è pensabile introdurre un preventivo controllo sugli atti degli amministratori dell'ente e allora la commissione degli illeciti realizzati abusando di tale ineliminabile potere di discrezionalità non può essere imputata all'azienda **la quale non poteva strutturarsi diversamente** per arginare

un tale rischio. È sulla base di questa impostazione che va operata la prima valutazione richiesta dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 ovvero il giudizio sulla bontà del modello organizzativo adottato dall'azienda. La violazione della legge penale posta in essere dai dirigenti dell'azienda non rappresenta un indice inequivocabile dell'inidoneità del modello proprio perché il modello cui guarda il legislatore non ha un'efficacia impeditiva ma preventiva e precauzionale rendendo più difficoltosa la commissione del reato.

Di conseguenza se si ritiene che l'onere organizzativo della persona giuridica (non consiste nel predisporre un assetto organizzativo idoneo ad escludere ogni possibilità di commissione dell'illecito, ma) si esaurisce nella predisposizione di procedure atte ad **ostacolare, a rendere meno agevole e quindi meno probabile nel suo verificarsi la commissione di illeciti da parte degli apicali dell'impresa** è rispetto a tali procedure (che abbassano il rischio di violazione della legge penale senza però eliminarlo del tutto) che va valutata la presenza di un'elusione fraudolenta.

## 4 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha emanato le proprie linee guida nell'applicazione dei Modelli 231, idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria nel mese di Giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria sono state identificate come linee guida di riferimento per il Modello della Società soprattutto in merito alla definizione dell'organizzazione interna e della governance.

**Le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:**

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;

- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. "protocolli") idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla **attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.**

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali". La circolare è articolata in 4 volumi di cui il Volume III “Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”, esamina tale decreto non solo dal punto di vista normativo (PARTE I del Volume III) ma anche dal punto di vista operativo (PARTE II del Volume III), descrivendo le modalità di indagine seguite per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 da parte della Guardia di Finanza.

In particolare vengono esaminati i passaggi che devono regolare l’indagine per l’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente/impresa. Uno dei passaggi fondamentali è la verifica dell’adozione preventiva del Modello organizzativo, della sua idoneità e della sua attuazione.

La Circolare ritiene idoneo il Modello Organizzativo adeguato alla struttura e alla concreta attività dell’ente/impresa e ritiene fondamentale l’effettiva attuazione dello stesso nella prassi aziendale grazie alla costituzione dell’ODV e all’individuazione di un sistema disciplinare.

## 5 INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AZIENDA

Linea Sterile si occupa della fornitura di servizi integrati a favore di strutture sanitarie. Precisamente si occupa dell’organizzazione di rifornimenti continui, ai presidi sanitari, di tutti i dispositivi tessili per i reparti di degenza e per la vestizione e protezione del personale medico e paramedico e di dispositivi medici sterili per l’allestimento del campo operatorio. Si occupa inoltre della gestione globale del guardaroba all’interno dei presidi sanitari con logistica informatizzata.

Il complesso industriale sito in Gatteo (FC), Via Pirandello 16 (Unità locale) è destinato al processo lavaggio/disinfezione, stiratura ed imballaggio di biancheria ospedaliera e sterilizzazione di dispositivi medici per sale operatorie. Il complesso si articola in una struttura di circa 3.500 mq destinata a reparti di lavorazione ed uffici. La Società è circondata da una zona cortilizia destinata in parte a parcheggio, zona di carico-scarico e zona in cui sono ubicati impianti tecnici, serbatoi e cabina elettrica. A pochi metri di distanza vi sono altre due Unità locali, adiacenti fra loro, destinate a Magazzino e Deposito/Logistica. Nell’area di Via Pirandello ha altresì sede la società Nuova Termica, che fornisce un servizio di fornitura di

vapore e di personale per l'attività di manutenzione. Dal punto di vista organizzativo, il servizio è gestito secondo quanto indicato nell'organigramma aziendale e per la sicurezza.

## 6 SCHEMA DEL PROCESSO LAVORATIVO

Il funzionamento di una lavanderia industriale prevede un flusso continuo di articoli tessili contaminati che giungono in azienda per il trattamento ed un flusso di articoli tessili puliti che partono dalla lavanderia per essere riconsegnati agli utilizzatori. Sinteticamente essi possono essere suddivisi in biancheria piana (lenzuola, traverse, federe ed articoli simili) e divise per operatori sanitari.

**Il processo produttivo tipico di una lavanderia industriale si riassume nelle fasi di:**

**a.** Il ritiro dei carrelli che contengono i sacchi della biancheria sporca dai centri di utilizzo (ospedali, case di cura, residenze sanitarie) avviene tramite furgoni destinati appositamente al ritiro dei tessuti ed al loro trasporto in lavanderia. Le attività di manipolazione della biancheria e materasseria sporca in guardaroba, consiste principalmente nella movimentazione della biancheria (teleria piana e divise) che sono già state inserite all'interno di sacchi aventi colorazioni diverse a seconda della provenienza; a ciò si può aggiungere la movimentazione dei materassi e dei guanciali, anch'essi già preventivamente imbustati dal personale ospedaliero. Nel caso di materiale dichiarato infetto, il personale ospedaliero lo raccoglie all'interno di un sacco idrosolubile che a sua volta viene inserito all'interno di un sacco rosso che identifica il materiale infetto; in questo caso l'operatore si limita a movimentare il sacco e riporlo all'interno dei roll, alla stessa stregua degli altri sacchi. L'attività quindi che svolge l'operatore e che lo può esporre ad un potenziale rischio biologico è principalmente quella della movimentazione del materiale già imbustato dal personale sanitario, per riporlo all'interno di roll che poi vengono caricati su un camion ed inviati in stabilimento. In questo modo il rischio di contatto è controllato, anche perché qualora il sacco sia rotto o vi sia un'evidente presenza di sangue, feci o di altri fluidi biologici, gli operatori non devono procedere alla movimentazione dello stesso ma devono immediatamente avvisare il Coordinatore di guardaroba che provvederà a far ritirare dall'Ente il materiale al fine di ricondizionarlo con le modalità opportune.

**b.** Il materiale ingombrante, materasseria e cuscini vengono consegnati già all'interno del sacco di polietilene. Oltre al sacco di polietilene viene messo un cappuccio al roll. La movimentazione del materasso prevede la manipolazione del materasso, coperto da sacco, direttamente con le mani. Tutta la movimentazione viene svolta utilizzando idonei DPI

antitaglio. Nel caso in cui ci sia evidente presenza di fluidi biologici e/o materiale fecale, l'operatore non deve procedere con la manipolazione dello stesso ma deve richiedere l'intervento del personale del reparto di provenienza al fine di riconfezionare il materasso in modo da evitare la contaminazione con i fluidi biologici presenti.

**c.** Linea Sterile svolge il servizio di lavanolo anche presso i reparti di malattie infettive, dove tutto il materiale viene conferito come "dichiarato infetto". Mentre la biancheria infetta viene processata come sopra indicato, rimane la gestione del materiale ingombrante che è rappresentato dalla materasseria e dai cuscini che, per le dimensioni, non vengono inseriti all'interno dei sacchi di idrosolubile. Considerate le modalità di trasmissione delle malattie in generale, se il materasso e/o il cuscino non evidenzia presenza di fluidi biologici quanto sopra descritto è applicabile anche nel caso dei materassi e dei cuscini dichiarati infetti: la movimentazione viene svolta utilizzando idonei DPI antitaglio.

**d.** Il lavaggio avviene in impianti di lavaggio consistenti in lava centrifughe e lava continue. La lava continua è un tunnel suddiviso in sezioni dette "camere": ogni sezione svolge una fase del lavaggio. Nella zona sporca ed in quella pulita gli operatori impiegati sono diversi, distintamente assegnati al caricamento dei tessili sporchi o allo scarico dei tessili puliti, in modo che sia esclusa la possibilità che si verifichino contaminazioni incrociate.

**e.** I tessili lavati, dopo essere stati trattati in essiccatore, vengono avviati alle linee di stiratura, dove sono presenti gli operatori che hanno il compito di selezionare i capi dalle ceste e di inserirli in macchine specializzate (mangani).

**f.** La biancheria, dopo essere stata stirata e piegata, viene imballata e successivamente posta in spedizione.

**g.** I tessili provenienti da strutture sanitarie e destinati alla sala operatoria, una volta lavati, prima di essere scaricati vengono completamene asciugati e attraverso un trasporto pneumatico ad aria portati in centrale di sterilizzazione, in un reparto specifico denominato "*Clean Room*". Il reparto è suddiviso in cernita-controllo di integrità del tessuto post lavaggio, eventuale applicazione di dispositivi monouso (ad esempio nastro biadesivo) e piega dei capi. A seguito della piegatura dei capi avviene la composizione del kit, attraverso il confezionamento di diversi componenti di teleria con eventuali dispositivi monouso (ad esempio salviette). Una volta confezionato il kit con i componenti conformemente alla distinta base, viene stampata l'etichetta che identificherà in modo univoco attraverso il numero di lotto i singoli componenti e il singolo ciclo di lavorazione e sterilizzazione. A

seguito del confezionamento i pacchi dei kit vengono introdotti nelle autoclavi e avviati al processo di sterilizzazione a vapore. Il processo di sterilizzazione è garantito è garantito da una serie di controlli biologici, fisici e chimici a catena e incrociati, che se si concludono con esito favorevole validano il processo di sterilizzazione di tutti i lotti produttivi. Il rilascio sul mercato dei kit sterili è condizionato dalla procedura di controllo e validazione del processo di sterilizzazione. ) Il rilascio è formalmente autorizzato dal Responsabile della Centrale di Sterilizzazione o, in sua assenza, dal Capo Turno. Conclusa la fase di rilascio, i kit sono pronti per essere spediti alla struttura ospedaliera, all'interno di armadi chiusi a chiave, il cui accesso è esclusivo e limitato agli operatori della sala operatoria. di contaminazione biologica post lavaggio (controlli a catena e incrociati, che si concludono con l'apposizione di un'etichetta di validazione della sterilizzazione) e piegatura-confezionamento (Responsabile Centrale di sterilizzazione: Giuseppe Peluso). Il materiale arriva asciutto dal reparto lavanderia attraverso trasporto pneumatico ad aria in modo da evitare la manipolazione da parte degli operatori. Conclusi i controlli, i kit sono pronti per essere spediti. All'arrivo nella struttura ospedaliera, i Kit vengono chiusi in armadi sterili, il cui accesso è esclusivo per e limitato agli operatori della sala operatoria.

**h.** Gli addetti al lavaggio operano la movimentazione di materassi e guanciali (potenzialmente contaminati da agenti patogeni) raccolti in sacchi dalle unità operative (guardaroba). Il numero di materassi e cuscini movimentati si aggira rispettivamente intorno ai 30 pezzi e ai 350 pezzi al giorno.

### 6.1 Gestione capi con microchip

Dal 2022 la scelta aziendale è stata quella di acquistare solo materiale con CHIP in conformità alle specifiche dei capitolati e allo scopo di consentire, in breve tempo, il completo tracciamento di tutte le dotazioni.

Ad ogni codice CHIP è collegato in modo univoco un determinato capo di biancheria o di teleria.

I materiali in ingresso alla fase di lavaggio (zona sporco) vengono rilevati in automatico da una serie di antenne presenti sulle linee di lavaggio; il sistema di rilevazione microchip carica i dati nel sistema di SixLM (n° chip e tipologia di capo). Questo consente di sapere in modo costantemente aggiornato la situazione giacenze dei materiali con CHIP. Tanti materiali

rientrano nella zona sporco tanti materiali devono essere ripristinati presso i magazzini del cliente. In fase di preparazione dei carichi da spedire ai clienti i capi con CHIP raggruppati per unità di spedizione (pacco) vengono evasi uno ad uno in modo automatico inserendo il roller con la biancheria all'interno della cabina o gate di lettura. Il sistema abbina automaticamente il CHIP (e quindi il capo) con il cliente per cui si sta preparando l'ordine. Il controllo in cabina o gate permette di:

- abbinare i singoli codici CHIP al cliente/ordine
- effettuare una verifica quantitativa dei pezzi inseriti (1 chip=1 capo)

**Evasione ordini**: Presso il magazzino vengono preparati i roller con la biancheria per evadere gli ordini dei clienti. Gli ordini arrivano tutti tramite sistema gestionale SixLM. Per qualsiasi tipologia di ordine sulla richiesta sono indicati per ciascun codice articolo quantità e descrizione del singolo articolo. Il sistema di rilevazione CHIP abbina in automatico al DDT il numero e la tipologia di capi e, sempre in automatico, chiude l'ordine se la richiesta è completamente evasa o lo chiude solo in parte se l'evasione è parziale.

## 6.2 AMBIENTE E SICUREZZA

La valutazione del rischio ambientale e della sicurezza è ben strutturata, la Società destina importanti risorse alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed alla formazione tecnica del personale, conforme, pianificata e monitorata. L'impegno al miglioramento continuo nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori è costante; ne deriva una situazione di basso assenteismo con infortuni entro i livelli previsti, in un ambiente di lavoro pulito e ordinato, compatibilmente all'attività svolta.
Sia nel D.V.R. (aggiornato al 29.06.2023) che nel D.U.V.R.I. (aggiornato al 05.07.2024), gli aspetti e i rischi sono esaminati a tre livelli, in condizioni normali, anomale e di emergenza.
Gli andamenti dei parametri ambientali sono inseriti nella **tabella di significatività**, con analisi annuale delle risorse energetiche (calcolo TEP, consumo idrico, consumo metano, energia elettrica).
Sono presenti:

- un modello di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001
- un modello di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001

- una valutazione del consumo energetico (diagnosi energetica);
- un'analisi di impatto ambientale di prodotto conforme allo schema ministeriale MADE GREEN IN ITALY.
- una verifica certificata delle emissioni GHG.

Vengono effettuati audit specifici sulla biocontaminazione, esposizione ad agenti biologici, esposizione al rumore ed alle vibrazioni, legionellosi.

La manutenzione è gestita tramite il software Qualiware in cui sono stati inseriti tutti i dati delle macchine, suddivise per reparto ed individuate da codice e descrizione. Per ciascuna macchina è presente la scheda macchina con lo storico delle manutenzioni, suddivise tra ordinarie e straordinarie.

LS si è uniformata alla normativa sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), introdotta dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, successivamente dettagliato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, che ha integrato il Testo Unico Ambientale (TUA) con disposizioni specifiche sul RENTRI. Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il funzionamento del RENTRI, utilizzando il RENTRI, i modelli per i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto già da Febbraio 2025.

La procedura RENTRI adottata da LS è stata già oggetto di audit interno da parte del consulente ambientale (Maggio 2025) e da parte dell'ente di certificazione per lo standard ISO 14001 (Aprile 2025).

## 6.3 CERTIFICAZIONI

**AMBITO**: Progettazione ed erogazione servizi di gestione integrati per il noleggio, lavaggio industriale, disinfezione, sanificazione di biancheria piana, confezionata, divise, DPI ad alta visibilità, materasseria in ambito sanitario comprensivo della distribuzione di dispositivi tessili per i reparti di degenza, vestizione di tutto il personale medico e paramedico e gestione informatizzata della distribuzione e dei guardaroba interni a presidi sanitari, attraverso l'utilizzo di vapore, energia elettrica e gas metano. Progettazione, noleggio, lavaggio industriale, disinfezione e produzione di kit sterili in tessuto riutilizzabile per campo operatorio, attraverso l'utilizzo di vapore, energia elettrica e gas metano.

- **ISO 45001/2018 - SISTEMA GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**
- **ISO 9001/2015 - SISTEMA GESTIONE QUALITA'**

- **UNI CEI EN ISO 13485:2021 - SISTEMA GESTIONE QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE**
- **ISO14001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**
- **CERTIFICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE – R.A.B.C.** (Conforme UNI EN 14065:2016. Tessili trattati in lavanderia. Sistema di controllo del biocontaminazione) - Linee Guida RABC di Asso sistema. Lavaggio e ricondizionamento di prodotti tessili destinati al settore sanitario (teleria piana bianca e verde, divise e camici S.O., divise ad alta visibilità, capi in misto lana, tessuti tecnici ricondizionabili), trattati con sistema di controllo della biocontaminazione e assicurazione qualità microbiologica.
- **CERTIFICATO UE DI GARANZIA DI QUALITÀ (EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE), in conformità ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2017/745, Allegato XI parte A per** Kit sterili per procedure cliniche in Cotone / Kit sterili per procedure cliniche in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR).

  La valutazione di Kiwa Cermet si limita agli aspetti relativi al **mantenimento della sterilità** fino a quando la confezione sterile non sia aperta o danneggiata / Kit sterili per procedure cliniche in Cotone / Kit sterili per procedure cliniche in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR).

- **UNI EN ISO 20471:2017.** Processo di verifica e controllo degli indumenti ad alta visibilità effettuato sistematicamente dopo ogni ciclo di lavaggio e manutenzione (colore del materiale di fondo e requisiti fotometrici per il materiale retroriflettente).
- **CERTIFICATO RELATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE SA8000**. Protezione e miglioramento delle condizioni di tutto il personale che realizza prodotti e servizi, incluso tutto il personale impiegato dall'organizzazione stessa, per l'attività di lavaggio, noleggio e sterilizzazione biancheria per il settore sanitario.
- **UNI EN ISO 14064-3:2012 VERIFICA POSITIVA EMISSIONI** GHG (acronimo di Green house Gas, gas a effetto serra). Le emissioni GHG sono generate dalle attività umane e si distinguono per un aspetto particolare: "intrappolano" il calore nell'atmosfera, causando il cosiddetto "effetto serra", all'origine dell'aumento della temperatura media globale.
- **ISO 50001:2018 - SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA CONFORME ALLA NORMA.**

- **CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTO MADE GREEN IN ITALY**. Il logo Made Green in Italy rappresenta l'impegno dell'azienda nel rispettare standard ambientali definiti da questo schema nazionale volontario, regolato dal DECRETO 21 marzo 2018, n. 56, che attua la legge 28 dicembre 2015, n. 221. I prodotti oggetto della certificazione MADE GREEN IN ITALY sono biancheria tessile piana, indumenti sanitari, indumenti da lavoro, kit sterili in TTR.
- **CERTIFICAZIONE CSQA n. 86147 del 10.03.2025,** che attesta che la dichiarazione di impronta ambientale di prodotto (DIAP) per i servizi di lavaggio e noleggio degli indumenti sanitari è conforme alla normativa vigente.
- **CERTIFICAZIONE CSQA n. 86785 del 10.03.2025** per il servizio di lavaggio e noleggio degli indumenti da lavoro compresi DPI.
- **CERTIFICAZIONE CSQA n. 86786 del 10.03.2025** per il servizio di lavaggio e noleggio Kit TTR.
- **CERTIFICAZIONE CSQA n. 86787 del 10.03.2025** per il servizio di lavaggio e noleggio del tessile piano.
- **CERTIFICAZIONE CSQA n. 86147 del 10.03.2025** per il servizio di lavaggio e noleggio degli indumenti sanitari.
- **CERTIFICAZIONE CSQA del 28.02.2025,** che attesta che il sistema di gestione per la parità di genere (misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativamente alle attività di progettazione ed erogazione dei servizi di gestione integrata per il noleggio, lavaggio industriale, disinfezione, sanificazione di biancheria piana, confezionata, divise, DPI ad alta visibilità e materasseria in ambito sanitario, comprensivo della distribuzione di dispositivi tessili e produzione di Kit sterili in tessuto riutilizzabile per campo operatorio.

## 6.4 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Il **Modello di *Governance*** di LS è articolato come di seguito descritto:

**Assemblea dei soci**

È competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.

**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, è composto da cinque membri:

Fabio Forti, Presidente

Roberto Berardi, Amministratore Delegato

Carla Bracci, Consigliere

Claudia Martinelli, Consigliere

**Procuratori Speciali**

Con atto del 16/02/2023 a rogito del Notaio d'Ausilio Alfredo (n. rep. 157326/40590) è stato nominato procuratore speciale **Senni Alessandro**, autorizzato a subentrare temporaneamente e/o in caso di assenza occasionale, nei poteri spettanti al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in particolare per stipulare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto di materie prime, impianti, attrezzature, servizi in genere con un limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila).

Con atto del 30/04/2024, a rogito del Notaio D'ausilio Alfredo (Repertorio N. 159631 Raccolta N. 42596), è stato nominato procuratore speciale della Società il sig. **D'aponte Lorenzo**, cui è stata affidata, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 ss.mm., in qualità di Direttore dello Stabilimento, la funzione di gestione della sicurezza e igiene sul lavoro.

**Organo di controllo**

La Società ha nominato un collegio sindacale, al quale è affidato il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

**Uffici e Reparti**

**Amministrazione, contabilità, finanza e controllo (Responsabile: Alessandro Senni)**

È l'Area responsabile della gestione degli aspetti finanziari della Società intesi come gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito, redazione dei budget finanziari e tesoreria, monitoraggio del fabbisogno finanziario, responsabilità nella gestione degli incassi e pagamenti verifica del corretto pagamento dei dipendenti e relative procedure di controllo.

Inoltre è l'area responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e contabili della Società e nello specifico:

- Aggiorna e gestisce la contabilità generale ed analitica aziendale
- Predispone il bilancio aziendale di chiusura ed i bilanci infra-annuali
- È responsabile dell'area fiscale e tributaria
- È responsabile della procedura di acquisto da Paesi comunitari e extra UE
- Gestisce le anagrafiche fornitori a sistema

**Gestione Clienti (Responsabile: Marco Grazzi)**

- Assistenza ai Clienti
- Gestione dell'anagrafica dei clienti a sistema, dei contratti e delle commesse
- Fatturazione del servizio e addebito dei capi dispersi
- Fatturazione della biancheria dismessa da Linea Sterile che un fornitore ritira processandola e trasformandola da rifiuto speciale a materia prima seconda (allego documentazione che riepiloga questo passaggio);
- Gestione dei listini e delle dotazioni di biancheria dei clienti
- Supporto nella predisposizione dei documenti di gara nonché per gli appalti in corso, (ad es. DURC, DURF, DUVRI, ecc…)
- Gestisce gli aggiornamenti ISTAT periodici
- Gestisce il recupero dei crediti con il supporto dell'Area Amministrazione

**Gestione del Personale (Responsabile: Carla Bracci)**

È l'Area responsabile di tutti gli aspetti amministrativi inerenti alla corretta gestione del personale, e nello specifico:

- Selezione del personale
- Contrattualizzazione dei dipendenti
- Verifica delle buste paga
- Supervisione stipendi e benefit
- Gestione dei turni ferie permessi
- Programmazione di formazione e sviluppo
- Gestione delle controversie
- Analisi delle performance dei dipendenti ai fini del calcolo del premio di produzione
- Gestisce visite e corsi obbligatori per dipendenti
- Referente interno per quanto concerne la privacy aziendale

- Aggiornamenti ISTAT periodici per il budget del personale

Gestisce inoltre i rapporti con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS) e le organizzazioni di categoria (Assosistema).

**Commerciale (Responsabile: Marco Grazzi)**

È l'area responsabile dello sviluppo e mantenimento dei rapporti commerciali e nello specifico:

- Collabora con la Direzione Esecutiva all'elaborazione del progetto tecnico di gara, contribuendo alla raccolta dei dati necessari alla stesura del conto economico previsionale e alla determinazione dello sconto massimo da presentare nell'offerta economica
- Gestisce i coordinatori del servizio e di guardaroba, indirizzando l'organizzazione del servizio al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali, nel rispetto dei requisiti contrattuali
- Tiene i rapporti con il cliente (operatori, funzionari e dirigenti sanitari pubblici e privati) e con il supporto della Direzione Esecutiva prende in carico le richieste, valutandone la compatibilità con i requisiti contrattuali e con gli obiettivi commerciali
- Predispone e sigla le offerte commerciali
- Individua le promozioni e gli sconti da proporre ai clienti
- Supporta le attività amministrative per il recupero dei pagamenti scaduti

**Approvvigionamento e Gestione magazzino (Responsabili: Giovanni D'Andria e Nicolò Venturi)**

È l'Area responsabile della pianificazione degli approvvigionamenti e della gestione del magazzino, e nello specifico:

- Redige annualmente il budget di acquisto della biancheria e dei materiali di consumo sulla base delle dotazioni dei clienti serviti e dei potenziali nuovi clienti
- Verifica i livelli di scorta del magazzino e inserisce gli ordini nel gestionale
- Gestisce i contatti con i fornitori per concordare dei piani di consegna al fine di garantire livelli adeguati di scorta all'erogazione del servizio
- Supervisiona le attività affidate a soggetti terzi, in particolare il processo di ricevimento, scarico, gestione, deposito ed immagazzinaggio nonché quello di carico e trasporto fra depositi

- Si occupa della redazione periodica dell'inventario e di avallare le rettifiche inventariali
- Si occupa di trasmettere le comunicazioni con contestazione ai fornitori per forniture non idonee e di organizzarne l'eventuale reso
- Verifica l'idoneità delle fatture ricevute dal fornitore in relazione alla merce ricevuta e agli esiti delle contestazioni per merce non conforme
- Verifica il corretto immagazzinamento del materiale di confezionamento e dei prodotti necessari per la produzione
- Supervisiona e coordina gli acquisti per approvvigionare i reparti della produzione
- Gestisce e coordina le lavorazioni e gli utilizzi del materiale di confezionamento
- Gestisce la documentazione per l'import di merci e container

**Gestione Logistica e spedizioni (Responsabili: Nicolò Venturi, Cristian Nucci)**

Le funzioni principali di tale reparto sono quelle di gestire la movimentazione della biancheria per preparare il materiale da consegnare ai clienti, in particolare:

- Prelievo degli articoli dal magazzino degli articoli in "pronta consegna" per l'evasione degli ordini dei clienti o dei guardaroba
- Gestione processo di carico mezzo e supervisione del processo di trasporto e consegna della biancheria presso i clienti o presso i guardaroba
- Predisposizione dei documenti di trasporto per la merce in uscita
- Si coordina con i guardaroba per definire le priorità di consegna in caso di rotture di stock
- Opera delle modifiche al piano delle consegne settimanali dei trasportatori, in caso di esigenze straordinarie da parte dei clienti o dei guardaroba
- Effettua consegne straordinarie in caso di indisponibilità dei trasportatori
- Coordina e Gestisce direttamente il ricondizionamento della materasseria, in particolare materassi e guanciali

**Area Sistemi di Gestione Integrati, che include Qualità, Ambiente, Etica, Sicurezza (Responsabile: Marzia Di Sano)**

È l'Area responsabile dell'applicazione e del mantenimento del Sistema di Qualità.

Tale area:

- Predispone il manuale di Sistema di Gestione Integrato e le relative procedure e ne controlla il suo aggiornamento periodicamente
- Assiste alla redazione del documento sulla valutazione dei rischi ex DL 81/2008
- Procede alle verifiche ispettive interne all'Azienda e gestisce le relative "non conformità" riscontrate
- Propone azioni correttive o preventive
- È responsabile del monitoraggio delle attività ispettive compiute dai diversi apparati della pubblica amministrazione e ne riferisce agli organi di controllo aziendali
- Gestisce e coordina le attività inerenti alla prevenzione dei reati ambientali
- Predispone i programmi di formazione di concerto con l'Area Risorse Umane
- Gestisce i formulari rifiuti e l'archiviazione
- Gestisce il registro rifiuti
- È l'area deputata ad assicurare che i prodotti e i processi siano realizzati coerentemente con il quadro normativo vigente applicabile e con i sistemi organizzativi, gestionali e regolatori adottati internamente dall'azienda.
- È l'Area che assicura il rispetto dei requisiti regolatori e certificativi del Regolamento Reg. UE 2017/475 per i Dispositivi Medici Sterili per campo operatorio e di tutti i sistemi di gestione e organizzativi (certificati o no), adottati in azienda.

**Servizio Prevenzione e Protezione (l'RSPP è svolto da un consulente esterno, che è supportato dal Delegato di Funzione e dall' Area Sistemi di Gestione Integrati)**

È l'Area responsabile degli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 e s.m.d..

Gestisce:

- L'Analisi di Rischio per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro e predispone metodologie ed interventi per minimizzare i rischi potenziali individuati dalla Analisi di Rischio
- Garantisce il rispetto degli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 e s.m.d.
- Verifica la necessità di attuare interventi nel campo della sicurezza
- Verifica la necessità di attuare la formazione nel campo della sicurezza
- Gestisce i rapporti con i consulenti esterni

**Direzione esecutiva (Responsabile: Alessandro Senni)**

**È l'Area deputata al controllo dell'andamento del servizio e al conseguimento degli obiettivi economici individuati per l'organizzazione**

Prende parte alle decisioni strategiche insieme all'organo amministrativo e orienta le funzioni di cui ha il controllo, al rispetto degli obiettivi di ricavo (strategie commerciali) e di costi dei servizi erogati (trasporti, biancheria e personale assegnato ai guardaroba)

È l'area responsabile della gestione dei progetti di gara, dalla fase di selezione dei progettisti alla elaborazione del conto economico previsionale dell'appalto, sulla base delle informazioni disponibili nei capitolati di gara e raccolte durante i sopralluoghi, fino alla fase di presentazione dell'offerta finale.

Gestisce le attività successive all'aggiudicazione di una gara e si occupa di definire le condizioni e i contenuti del contratto attuativo con l'Ente

**L'area è inoltre deputata alla gestione del processo degli acquisti e in particolare si occupa di:**

- Selezionare e approvare offerte e ordini di acquisto entro il limite massimo di spesa definito dalla procura conferita al Responsabile di Area
- Definire le condizioni contrattuali di fornitura e dei pagamenti
- Avviare le procedure volte a permettere all'azienda di beneficiare di agevolazioni fiscali o finanziamenti agevolati in relazione all'acquisto di determinati beni

**Direzione Sistemi Organizzativi e coordinamento sviluppo**

- È l'area deputata a prestare supporto strategico all'Amministratore Delegato nel definire gli indicatori prestazionali di area in linea con gli obiettivi di business definiti dal board. Supportando l'Amministratore Delegato effettua analisi periodiche degli indicatori per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi.
- Assicura che le squadre coinvolte a vario titolo nei processi collaborino attivamente al raggiungimento degli obiettivi economici di area;
- Supporta l'Amministratore Delegato nella realizzazione di progetti di sviluppo organizzativo ed in generale di tutti quelli di impatto significativo per l'azienda,

**Direzione di Stabilimento Linea Sterile (Responsabile: Lorenzo D'Aponte)**

**È l'area responsabile di garantire lo svolgimento del processo di produzione, definendo obiettivi di produttività, nel rispetto dei requisiti del servizio, anche in termini di qualità. È responsabile, inoltre, di:**

- Pianificare le attività produttive stabilendo piani di programmazione nel rispetto delle indicazioni di carattere quantitativo e qualitativo richieste dall'azienda
- Organizzare e gestire la produzione con un controllo diretto sui responsabili di reparto
- Controllare l'efficienza produttiva dei reparti, mediante una corretta gestione di risorse e mezzi, assicurando il rispetto delle specifiche di qualità prestabilite in un'ottica di riduzione dei costi
- Elaborare e proporre azioni di miglioramento di qualità ed efficienza dei reparti di produzione
- Individuare e valutare il fabbisogno di personale per lo svolgimento delle mansioni previste, anche su richiesta dei responsabili dei reparti, oltre ad avviare la relativa ricerca e selezione del personale con il supporto dell'Area Personale
- Fornire al personale un'identificazione degli obiettivi e dei contenuti relativi alle mansioni assegnate; assegnare tempi e modalità di lavoro
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza dello stabilimento
- Redigere le formulazioni e programmi di lavaggio per ogni tipo di biancheria processata in stabilimento (emissione schede di lavaggio)
- Vigilare sull'utilizzo in sicurezza dei macchinari presenti in azienda
- Comprendere ed applicare i documenti del SGI, del SRS e del SRABC
- Verificare ed assicurare le applicazioni delle procedure/prassi per l'applicazione del sistema RABC

**Direzione Stabilimento e Impianti Tecnologici: (Responsabile: Massimo Bisacchi) – funzione introdotta attraverso il contratto di rete**

La funzione si occupa di:

- Ottimizzare risorse e mezzi in un'ottica di riduzione dei costi di produzione, garantendo la continuità e della qualità del servizio
- Valutare e progr.re sistemi di sviluppo in merito a nuove metodologie per incrementare l'economicità del sistema aziendale e l'ottimizzazione del processo

- Pianificare l'attività di sviluppo, programmando l'attività di approvvigionamento e la definizione delle necessità di investimenti strutturali
- Coordinare con il Servizio manutenzione impianti l'esecuzione del piano di manutenzione per l'ottimale assistenza degli impianti produttivi
- Verificare l'efficacia ed il rispetto delle attività di manutenzione e se necessario applicare azioni correttive per garantire l'efficienza di impianti ed attrezzature
- Analizzare la necessità di aggiornamenti impiantistici
- Affiancare i progettisti degli impianti per supportare la fase di progettazione di nuovi impianti o nuove postazioni di lavoro, in collaborazione con i suoi primi riporti gerarchici e con il Servizio di Manutenzione
- Proporre investimenti tecnologici sulla base di un'analisi di costi opportunità, curando l'aspetto di progettazione in collaborazione con il Servizio Manutenzione
- Supportare il Servizio Manutenzione per la gestione delle scorte dei magazzini ricambi. Supervisionare l'emissione dei relativi ordini
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza per il proprio perimetro di azione

**Servizio manutenzione (servizio esterno affidato alla controllata Nuova Termica)**

### 6.5 La sicurezza dei lavoratori in azienda

Il documento di valutazione dei rischi, redatto dalla Società in ottemperanza al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del D. Lgs. 3/08/2009 n. 106, indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Con le recenti modifiche apportate al D.lgs. 81/2008 dalla Legge 215 del 17.12.2021, entrata in vigore in data 21.12.2021, si è maggiormente responsabilizzata la figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza, con la sua azione di vigilanza e di intervento svolta direttamente "in campo".

È stato inserito, all'interno dell'art. 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente", il comma b-bis), che introduce il nuovo obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività

di cui al precedente periodo. Il preposto non può *"subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività"*.

Pertanto ora l'individuazione dei preposti è un obbligo a carico del Datore di Lavoro.

LS, sotto questo profilo, è già compliance 231, in quanto da tempo ha individuato la figura dei Preposti, presenti anche all'interno dei Guardaroba, ai quali ha conferito il compito di vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione) e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali o di condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, di intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

La Società ha definito le linee guida e formalizzato il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro. Ha inoltre definito le linee guida e formalizzato il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto o subappalto, LS fornisce alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nel rispetto della normativa vigente (predisposizione di DUVRI).

Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e adeguatamente monitorato, si è tenuto conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle ai fini dell'allineamento con l'implementazione del Modello 231, evitando inutili e costose duplicazioni.

# 7 I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN LINEA STERILE

## 7.1 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 D.lgs. 231/01) - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come **"ente della pubblica amministrazione"** qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

**L'indagine svolta sulla nozione di p.a. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili**: nei reati contro la p.a., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della p.a., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come p.a. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

**Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)[4] [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]**

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., è punito chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, **non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.** La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito **illecitamente sottratto agli scopi per i quali era stato erogato**. La norma è stata introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 – *Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* - **per contrastare**, attraverso l'irrogazione della sanzione penale, **l'allarmante piaga delle frodi nell'ambito dei finanziamenti pubblici.** Finalità dell'articolo non è tanto quella di assicurare l'esecuzione delle attività d'interesse pubblico, bensì, nello specifico, **assicurare il vincolo di destinazione** (e per esso il corretto utilizzo delle finanze pubbliche) stante alla base della deliberazione della Pubblica Amministrazione di elargire l'erogazione finanziaria. In altri termini, la *ratio* della norma *de qua* è quella di garantire il vincolo di destinazione delle somme percepite e il corretto uso delle finanze pubbliche.

Soggetto passivo è lo Stato. Così sul punto la giurisprudenza: "*Nel reato di malversazione, persona offesa è esclusivamente il soggetto pubblico, in quanto il reato previsto dall'art.316-bis cod. pen. è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica*".

In LS la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove sia stato concesso un finanziamento pubblico e la Società o i suoi vertici utilizzino i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente o per promo-commercializzazione vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società ovvero per scopi personali o comunque per attività diverse da quelle dichiarate).

[4] Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.

**Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di **dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute** si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: di conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-*bis* c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrebbe essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere[5].

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui**, mediante artifizi e raggiri**, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggiro del soggetto agente. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. 10231/06).
Nella realtà fattuale di LS, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, laddove un dipendente o un soggetto apicale fornisse alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere un indebito vantaggio.

[5] La Cassazione ha chiarito, anche recentemente, come il confine fra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ora in esame e la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis sia rappresentata dalla carenza – nella prima figura tipica – del requisito dell'induzione in errore mediante la realizzazione di artifici e raggiri.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo è richiesta la presenza di **artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore**, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di **erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico**, rimanendo quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale.
La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita *ex* art. 640 *bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., sez. III, 9 novembre 2006).
Tale fattispecie può realizzarsi in capo a LS nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità proposte; con ciò procurando alla Società finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo

di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4/10/99, n. 3067). Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo a LS, in via esemplificativa, laddove un dipendente della Società violasse il sistema informatico della P.A. per acquisire informazioni o dati rilevanti al fine di ottenere l'aggiudicazione di un bando di gara.

**Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. Scopo della disposizione dell'art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la **corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture**, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e **regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale.**
Secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto di appalto pubblico, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di **malafede contrattuale**, consistente nel **porre in essere un espediente malizioso o ingannevole**, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti: malafede contrattuale che è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, Sentenza n. 45105 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282267).

**Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]**

Chiunque con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti **impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni** ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche

nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
Il reato di turbata libertà degli incanti **è un reato di pericolo** che si concretizza non solo in presenza di danno effettivo, ma anche in presenza di **danno mediato e potenziale**. Non è necessario che il risultato cercato dagli autori dell'illecito sia effettivamente raggiunto, ma è sufficiente che **gli atti compiuti siano idonei ad influenzare l'esito della gara.**

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [*articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia **o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti** turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il **contenuto del bando** o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Ai fini della integrazione del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, la condotta perturbatrice deve essere finalizzata ad inquinare il contenuto del bando di gara o di altro atto che, dettando i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, assolva ad analoga funzione, sicché non è configurabile il reato nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo **relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio** o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra

mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e

secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre

taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

**Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]**

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
In LS può integrarsi il reato di estorsione chi, con violenza o minaccia, allontani l'offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla gara.

Integra altresì il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]**

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata

l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell´art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano **anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.**

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di

un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]**

Le disposizioni degli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell´Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358); 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell´ambito di altri Stati esteri o organizzazioni

pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis). Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016**

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell´esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [*articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]***

**Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell´esercizio di un´attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all´acquirente una cosa mobile per un´altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

In tema di frode nell'esercizio del commercio, l'art. 515 C.p. tutela il leale esercizio del commercio. Non è un reato di pericolo, bensì postula l'effettiva consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, o di una cosa mobile per origine, provenienza, quantità o qualità diversa da quella dichiarata o pattuita. Considerando che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, compete al giudice di merito l'accertamento dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla valutazione delle differenze qualitative del prodotto commercializzato rispetto a quelle che lo stesso prodotto deve avere in relazione alle sostanze che lo compongono.

Configura il reato di tentata frode nell'esercizio del commercio l'apposizione di un marchio CE contraffatto su beni destinati alla vendita. Il marchio CE non solo attesta l'origine europea del bene, ma anche la conformità ai requisiti previamente standardizzati dalla normativa comunitaria, che l'acquirente può scegliere in base all'origine e alla provenienza controllata del prodotto.

Integra il reato di frode nell'esercizio dell'attività commerciale la condotta del rappresentante legale che venda prodotti con loghi attestanti una composizione difforme da quella reale.

Si potrebbe realizzare l'illecito nel caso di consegna per l'utilizzo di sacchi porta biancheria realizzati in materiale diverso da quello dichiarato e con apposizione di marchio identificativo contraffatto o alterato o non conforme alla normativa europea.

**Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

## 7.2 Reati societari (Art. 25 ter)

**False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie oggettiva del reato è integrata laddove la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Salvo che si tratti di società quotate, il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

In via di ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società potrebbe ignorare l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

**Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della Società laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)**

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato, fittiziamente, il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

**Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare

che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi laddove l'assemblea della Società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove la società ometta di comunicare alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (la quale esercita il controllo sui contratti pubblici per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, per una esecuzione economica ed efficiente dei contratti e per garantire il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara), la sottoscrizione di un contratto, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale ("amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società"), allorquando a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartengono; ed i cosiddetti soggetti preposti, ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull´affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]**

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l´aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari **dell'imputazione colposa**: anteriormente all'art. 25 *septies*, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché

indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 Cost., secondo i quali rispettivamente "*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*"; "*la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*"; "*i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*"; "*l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"*. Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, nonché nel Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Dal quadro di riferimento evidenziato emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà **un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti il settore di riferimento.**

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto **esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme

antinfortunistiche sia finalizzata ad un **risparmio economico o anche semplicemente di tempi:** in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche finalizzate ad evitare il rischio di verificazione di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

La disposizione mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., "il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, vale a dire la possibilità che il soggetto si rappresenti l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.

Il parametro della **prevedibilità dell'evento** consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che **ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento.**

Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso. In via di fatto, può ipotizzarsi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettarsi l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni o comunque nocivi (reflui industriali, gas di scarico ecc.), di mancanza di dispositivi di protezione contro il rischio di ferite da taglio o da puntura (in Linea Sterile questo rischio è inerente all'attività di impresa). Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative o le

procedure interne adottate dalla Società e poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare e quando esiste la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione.

Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute nel tempo, ragion per cui la circostanza che la condotta anti doverosa, al momento della realizzazione, non rientrasse tra quelle conosciute come cause del danno, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto verificatasi nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto mancante.

**Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* si richiama, punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna) ovvero una permanente e grave difficoltà della favella o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta. La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve. A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito o ancora laddove – in via esemplificativa

– il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona e da tale esposizione gli derivi una malattia.

### 7.3 Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (Art. 25-octies) [articoli modificati dal D.lgs. 195/2021)

**Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

Il d.lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

Attualmente, ai sensi dell'art. 25-octies del decreto 231/2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa **ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente**. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

**Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.
Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

**Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità

e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 *bis* c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della Società tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

La direzione acquisti e il marketing si reputano esposti al rischio riciclaggio. In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società acquistino beni o servizi in favore della Società stessa (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

L'art. 648 *ter* c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 *bis* c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla **provenienza da delitto del denaro o di altre utilità**, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – **una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita**, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la Società commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.
In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali, è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

**Auto riciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)**

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punibilità di chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da altro ed autonomo delitto non colposo (reato base), che lo stesso soggetto (differenza principale con il reato di riciclaggio, in cui autore del reato base e autore del successivo devono essere differenti), ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.
Dunque, le astratte modalità di commissione del delitto di auto riciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. In altre parole, **il delitto di auto riciclaggio presuppone che chi ha commesso il reato di riciclaggio sia lo stesso soggetto che ha commesso il reato base.**
Una lettura combinata delle due disposizioni (art. 648-bis e 648-er c.p.), ci porta ad affermare che la ratio generale del legislatore è stata quella di evitare che i proventi o le altre utilità di un'attività illecita potessero essere immessi nel tessuto economico, alterandone pericolosamente gli equilibri ed il funzionamento.
L'illecito di auto riciclaggio potrebbe verificarsi nel caso in cui il legale rappresentante della società o altro soggetto in posizione apicale **indichi nella dichiarazione dei redditi della società elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi,**

**con conseguente risparmio di imposta e successivo reimpiego del maggior provento (risparmio di imposta) in attività economiche, con modalità tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.**

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

Con il D. Lgs. 184/2021 è stato inserito nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 octies. 1, rubricato "*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*".

Le novità legislative così introdotte - recanti l'"attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio - sono entrate in vigore il 14 dicembre 2021.

Il legislatore della Novella ha fornito una nozione di "strumento di pagamento diverso dai contanti", definendolo come dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale (o una loro combinazione), diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Tanto chiarito, pare utile elencare schematicamente i nuovi reati che sono stati inseriti nel catalogo:

1. **indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento *ex* art. 493 ter c.p.**, che ricorre quando taluno, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Tale reato ricorre inoltre nel caso in cui taluno, al medesimo fine, falsifichi o alteri carte di credito/di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
2. **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex* art. 493 *quater* c.p.**, reato introdotto dalla recente riforma nel Codice Penale e punito con la reclusione sino ai due anni e la multa fino ai 1.000,00 euro. Esso, segnatamente,

è integrato nel caso in cui taluno – al fine di farne uso o di consentire l'uso illecito altrui – produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono adattati a tale scopo;

3. **frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale *ex* art. 640 ter c.p.,** che ricorre quando un simile trasferimento, produttivo di profitto per l'agente o dannoso per un altro soggetto (anche privato), si realizzi a seguito di un'alterazione, in qualsiasi modo prodotta, del funzionamento di un sistema informatico o telematico.

La previsione di una tutela penale delle carte di credito o pagamento e dei documenti equiparati ha costituito **una delle misure approntate per prevenire il riciclaggio**, perché incentiva il ricorso a **strumenti alternativi al contante che consentono anche l'identificazione dell'autore delle transazioni** (Corte. cost. n. 302/2000). Da un lato, infatti, la notevole diffusione dei sistemi informatici e di intermediazione finanziaria e dall'altro l'esigenza di assicurare, erga omnes, la tutela della buona fede e la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti hanno indotto il legislatore a sanzionare fattispecie che non erano punite o non lo erano adeguatamente rispetto al disvalore del fatto.

### Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose

che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

In tema di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, potrebbe incorrere nel reato il responsabile finanziario della Società che utilizza la carta prepagata o carta di credito nella sua disponibilità per acquistare on line beni non inerenti all'attività d'impresa. Nel reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'elemento soggettivo del reato de quo è costituito dal dolo specifico, ossia dalla consapevolezza dell'imputato della mancanza del diritto all'utilizzo di uno strumento di pagamento altrui. Oggetto materiale della condotta è costituito dalle carte di credito o di pagamento o da qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo del denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. La condotta è integrata dal disporre o servirsi della carta, conformemente alla normale destinazione della stessa per ricavarne un vantaggio, in assenza del consenso del titolare e senza che, ai fini della consumazione, si sia effettivamente concretizzato il profitto. Trattasi, infatti, di reato di pericolo presunto, per la cui integrazione è sufficiente il possesso dello strumento creditizio, già di per sé sufficiente a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, che è la facoltà del titolare della carta di poterne disporre in modo esclusivo.

**Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di

valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**

**Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]**

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in

locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

**Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]**

**Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

**Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)**

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e´ punito con l´arresto da due mesi a due anni o con l´ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e´ dell´arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell´autorizzazione, o le altre prescrizioni dell´autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l´arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la gestione dei controlli in automatico o l´obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all´articolo 131 e´ punito con la pena di cui al comma 3. Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e´ punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l´arresto da sei mesi a tre anni e l´ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all´articolo 110, comma 5, si applica la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all´articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e´ punito con la pena dell´arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e´ punito con le sanzioni di cui all´articolo 137, comma 1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell´articolo 84, comma 4, ovvero dell´articolo 85, comma 2, è punito con l´ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell´articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall´autorità competente ai

sensi dell´articolo 87, comma 3, e´ punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)**

Chiunque effettua una attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

**Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,** con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e´ imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257) Aggiornato alla data del 9 dicembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 dicembre 2024, n. 187) 52/80**

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, **se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente** nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Nella sentenza di condanna per la **contravvenzione** di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi **dell'articolo 444 del codice di procedura penale**, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce **condizione di non punibilità per i reati ambientali** contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259)**

Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di **spedizione di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la **confisca del mezzo di trasporto.**

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)**

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che **non effettuino la comunicazione** ivi prescritta ovvero la effettuino in modo **incompleto o inesatto** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque **omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore**. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. É sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis).**

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188- bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila (***Aggiornato alla data del 9 dicembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 dicembre 2024, n. 187)***

All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di

unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

**Importante tenere in considerazione il fatto che, in materia ambientale, non si applicano le scriminanti del caso fortuito, della forza maggiore e dello stato di necessità** per giustificare il superamento dei limiti di emissione o nel caso di verificazione di guasti tecnici, eventi atmosferici eccezionali, difficoltà finanziarie o inerzie della pubblica amministrazione. **Pertanto, in tutti i casi in cui la società omette di apprestare le opportune cautele organizzative per garantire il corretto funzionamento dei propri impianti o per evitare ritardi nei rinnovi delle autorizzazioni o per evitare violazioni alle relative prescrizioni, pone in essere una condotta anti-giuridica,** a prescindere dall'esito che ne deriva (mancata verificazione dell'evento di danno collegato al reato[6]).

La società sarà ritenuta responsabile a titolo colposo e ciò in quanto i delitti di inquinamento e disastro ambientale sono puniti sia nella forma dolosa che colposa[7].

[6] Si è ribadito, anche con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, che i concetti di **interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta** e non all'esito antigiuridico: *"indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro*" (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066)  **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157**.

[7] reati colposi di mera condotta; proprio considerando infatti tale ultima circostanza, è evidente come il legislatore abbia inteso configurare anche i reati colposi quali titoli di addebito della conseguente responsabilità amministrativa, a ciò, dunque, conseguendo l'obbligo, per l'interprete, di adattare agli stessi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 cit.. **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157**

E' chiaro che tale responsabilità sussiste a condizione che dall'assunzione di una condotta colposa nei termini sopra definiti consegua **un vantaggio o un profitto** per l'ente e tale può essere inteso anche il risparmio di costi o di tempi[8] che deriva dal mancato compimento di alcune attività (predisposizione di idoneo apparato antinquinamento, sostituzione delle tubature, mancato aggiornamento tecnologico degli impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari) sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo o dal mancato acquisto di alcuni dispositivi di sicurezza, anche quando il relativo servizio sia esternalizzato ad imprese terze, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in varie occasioni relativamente alle ipotesi di realizzazione di reati ambientali da parte delle imprese. DI seguito alcune delle sentenze più recenti:

**Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019, n.3157:** "In tema di responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto 231, con specifico riferimento ai reati ambientali di natura colposa, i requisiti dell'interesse e del vantaggio vanno individuati s**ia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari**, **sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo".**

**Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019**: "Premesso che condizione essenziale per l'imputabilità del fatto all'ente è la sussistenza del vantaggio, di natura oggettiva e valutabile ex post o del profitto, di natura soggettiva e valutabile ex ante, che l'ente stesso tragga dalla commissione del reato, se ne deduce che nel caso di specie, relativo a reato colposo, la sussistenza di tali requisiti è insita nell'avere evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'avere più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo…..

**Cassazione penale, sez. IV, n. 24697 del 20/04/2016**: "Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore**, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche** e, dunque, **ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del**

[8] La Corte di Cassazione ha ritenuto che il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola **riduzione dei tempi di lavorazione** (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570).

**lavoro o della sicurezza ambientale**, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi".

### 7.4 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies). Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023. Aggiornato alla data del 9 dicembre 2024 - ultimo provvedimento inserito: Legge 9 dicembre 2024, n. 187).

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Le pene per il fatto previsto dal comma che precede sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

### 7.5 Reati Tributari (art. 25 quinquesdecies)

Dopo l'inserimento del riciclaggio, dell'auto riciclaggio, delle false comunicazioni sociali e di altre fattispecie in forza delle quali, di fatto, i reati tributari erano, sebbene in via indiretta, già rientrati tra i reati-presupposto del decreto legislativo 231/01, il legislatore, all'art. 39 comma 2 del Dl 124/2019, convertito nella Legge 157/2019 del 24.12.2019, ha inserito, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, con l'art. 25 quinquiesdecies, i reati tributari nell'elenco dei reati presupposto del Decreto 231.
Si tratta delle seguenti ipotesi delittuose:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) **[*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) **[*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***;
- Indebita compensazione **(**art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [***articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]***

Dal punto di vista sistematico i Reati Tributari possono essere suddivisi in due macro categorie: i **reati "dichiarativi**", intendendosi per tali gli illeciti di carattere formale, strettamente connessi alle dichiarazioni e i reati "**non dichiarativi**", che – al contrario dei primi – non sono correlati alla presentazione di una dichiarazione.

Nell'ambito di quelli dichiarativi sono poi previste ulteriori distinzioni, a seconda che la dichiarazione possa qualificarsi come "**fraudolenta"** o **"infedele**" o **"omessa",** le ultime due di gravità minore rispetto alla prima, perché in questo caso il reo semplicemente omette l'indicazione di elementi attivi che invece dovevano essere rappresentati o indica elementi passivi fittizi o inesistenti.

**Ai fini del Decreto 231 rilevano solo le dichiarazioni "fraudolente**", che possono essere di due tipi: quella attuata mediante "**uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie[9] e quella attuata mediante "**altri artifizi**".

Per dichiarazione si intende quella ai fini delle imposte sul reddito ovvero le dichiarazioni periodiche o annuali a fini Iva.

Sotto il profilo soggettivo è necessario riscontrare sempre e comunque **il dolo specifico**: in tutte le ipotesi, la fattispecie di reato è configurabile solo se, in capo al reo, **viene provato il fine evasivo ("al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto").**

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. La prassi dimostra che numerose fattispecie risultano particolarmente insidiose da rilevare, in

[9] Non quindi l'oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma il dato ulteriore della loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie.

particolare quando entrano in gioco rapporti con soggetti esteri ovvero processi di digitalizzazione non sufficientemente adeguati.

Ora, la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti, sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

La seconda, ma non meno importante, linea di difesa, consiste nell'adottare misure preventive funzionali alla creazione di un presidio del rischio fiscale cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell'impresa a maggiore rischio fiscale.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).**

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposti sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (Aggiornato alla data del 9 dicembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 dicembre 2024, n. 187)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000).**
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi

a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

**Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]***

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. ***Aggiornato alla data del 9 dicembre 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 dicembre 2024, n. 187) 63/80***

**Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]***

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

# 8 ORGANISMO DI VIGILANZA

## 8.1 Identificazione, poteri, composizione e regole operative di funzionamento

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che può scegliere se optare per un organo di formazione collegiale (più di due componenti) oppure un organo monocratico. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale e contabile, provvisti dei requisiti di:

**Autonomia e indipendenza**

Detto requisito è assicurato dall'assenza di alcun rapporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale.

**Professionalità**

Requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

**Continuità d'azione**

Con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Mediante appositi documenti interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo deve essere dotato di un proprio regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, se in formazione Collegiale, nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

**All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:**

- vigilare sulla diffusione, nel contesto aziendale, della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

**Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:**

- collaborare con la Direzione Aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello della Società differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi dedicati (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con il management aziendale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, ciascun membro dell'Organismo, anche individualmente, è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- disporre che i responsabili delle Direzioni Aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per

individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

**Sospensione, decadenza e ineleggibilità**

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto. In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori e che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

Il membro dell'ODV può essere sospeso (interruzione temporanea dell'incarico) dalle sue funzioni con delibera del CDA. È motivo di sospensione la documentata notizia di una situazione di conflitto di interessi oppure ogni altra circostanza che riguardi il possibile venir meno dei requisiti necessari per la nomina, indicati in precedenza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'incarico dei membri dell'ODV:

- la giustificata "sospensione" i cui motivi non siano sanati o considerati irrilevanti dal CDA entro 60 giorni dall'avvenuta sospensione (sospensione definitiva dall'incarico);
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con la Società e/o controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie della Società o di Società controllanti, controllate o collegate tali da comprometterne l'indipendenza;
- se professionista esterno, intrattenere con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura (legale, consulenziale, ecc.) a titolo oneroso o gratuito tale per cui possa intendersi l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi e comprometterne l'indipendenza.
- il venire meno in maniera definitiva di uno dei requisiti previsti per la nomina;

- la condanna (anche non definitiva) o anche il solo patteggiamento a seguito di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il compimento di gravi irregolarità nello svolgimento del mandato.

Per gravi irregolarità si intendono, tra l'altro:

- le violazioni del Codice Etico del Modello;
- la violazione degli obblighi di segretezza professionale sulle informazioni non di pubblico dominio conosciute in funzione dell'incarico di membro dell'ODV;
- la mancata segnalazione al CDA della necessità di aggiornamento del Modello entro sei mesi dall'introduzione di nuovi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la mancata segnalazione al CDA della perpetrazione di reati nello svolgimento di attività aziendali, che derivi da grave negligenza o da grave imperizia del membro dell'ODV.

### 8.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e all'Organo di controllo in carica.

L'Organismo di Vigilanza comunica lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli di controllo e da ciascun

documento che concorre a costituire il Modello. Per ciascuna delle aree a rischio di reato, così come rilevate nella Parte Speciale, saranno identificati **uno o più responsabili interni** per la gestione degli aspetti riguardanti i predetti flussi, ai quali verranno attribuiti i seguenti compiti:

- definire con l'ODV la formalizzazione degli standard su cui saranno riportate le informazioni;
- verificare la corretta compilazione dei report informativi nel caso in cui vengano compilati da altri soggetti del proprio reparto;
- gestire la cartolarizzazione dei report informativi così individuati, all'ODV e, su indicazione dello stesso, agli altri organi di controllo;
- gestire la loro conservazione cartacea ed elettronica.

I flussi informativi così individuati saranno forniti all'ODV almeno con cadenza semestrale. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'ODV, allo stesso dovrà essere comunque inviata una segnalazione riportante il relativo esito negativo.

Sono inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di LS, in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- il personale di LS deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;

- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

### 8.3 Regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

Spetta all'ODV auto-disciplinare, tramite apposito Regolamento, il proprio funzionamento interno ed operativo, definendo, in particolare le modalità di:

- organizzazione interna ed esecuzione pratica dei compiti;
- vigilanza e relativa "agenda";
- svolgimento, registrazione/verbalizzazione di verifiche/riunioni e altre attività;
- archiviazione e conservazione della documentazione;
- richiesta e ricezione di comunicazioni, informazioni, segnalazioni (in caso di condotte violative del Modello), tramite appositi flussi informativi;
- reporting agli Organi competenti;
- riunioni collegiali d'urgenza, senza indugio, in caso di ricezione di segnalazioni che concernono una situazione di possibile reato;
- riunioni collegiali su richiesta motivata anche di un solo membro dell'ODV.

## 9 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

### 9.1 Divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo

eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito con il management aziendale coinvolto nell'applicazione del Modello.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

### 9.2 Sanzioni e modalità di irrogazione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e), del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Gestione deve prevedere, al suo interno, un idoneo sistema disciplinare teso a garantire la sua **efficacia ed effettività.**

Si tratta, inoltre, di **requisito essenziale ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa dell'ente**. Il sistema sanzionatorio previsto è commisurato alla/e violazione/i ed ha carattere di deterrenza. Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, al contempo, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento.

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la Società è tenuta, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ad assicurare la piena conoscenza, oltreché del Modello di Organizzazione e Gestione, dell'impianto sanzionatorio.

Le misure disciplinari che compongono il sistema sanzionatorio nel suo complesso, sono individuate secondo principi di **proporzionalità ed effettività** (in base alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, realmente sanzionatoria) e tenendo conto delle differenti qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti o dirigenti, amministratori o sindaci, collaboratori o fornitori).
I provvedimenti sanzionatori sono disposti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e da ciascun contratto sottoscritto oltre che dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

### 9.3 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Ogni singola violazione di ciascuno dei precetti contenuti nel presente Modello di Organizzazione e Gestione, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, è considerata illecito disciplinare a carico del trasgressore.
L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso.
In ragione di ciò incorre:
● nella sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale o dell'ammonizione scritta, colui che violi i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello;
● nella sanzione disciplinare della multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria, colui che violi più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente violazione, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello;
● nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro, colui che: 1) violi più volte, a distanza di meno di sei

mesi dalla comminazione di una multa per la medesima violazione, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello; 2) violi, anche per la prima volta, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti, anche per la prima volta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, con ciò arrecando danno alla società o esponendo comunque la stessa al pericolo di un danno;

- nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, colui che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione e Gestione e tale da determinare l'applicazione, a carico della società, delle misure previste nel D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul sistema sanzionatorio ed elabora eventuali proposte di modifica da inoltrare al Consiglio di Amministrazione. La competenza ad applicare le misure disciplinari resta in capo al Presidente del C.d.A., che dà avvio al procedimento disciplinare, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dall'applicabile CCNL. In particolar modo, relativamente alle sanzioni disciplinari dell'ammonizione verbale o scritta, della multa e della sospensione del lavoro e della retribuzione, si applica il CCNL, nonché le norme previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, e pertanto:

1. l'azienda non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;
2. salvo che per l'ammonizione verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
3. il provvedimento disciplinare deve comunque essere comminato entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali giustificazioni;

4. il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
5. la comminazione del provvedimento disciplinare di licenziamento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l'azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il lavoratore adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda la sanzione del licenziamento senza preavviso, si applicano le norme previste dal CCNL, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3 Statuto dei Lavoratori, nonché dall'articolo 7 L. 604/1966 e pertanto:

- l'Azienda non può adottare la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;
- la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
- il provvedimento disciplinare deve comunque essere comminato entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali giustificazioni;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso può promuovere, entro venti giorni

dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; le parti possono, in tale sede, farsi assistere dalle associazioni sindacali alle quali sono iscritte o alle quale conferiscono mandato. In caso di esito negativo del sopra detto tentativo di conciliazione, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale. Inoltre, in alternativa o successivamente al sopra detto tentativo di conciliazione ed all'arbitrato irrituale, il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore secondo i tempi e le procedure previste dall'articolo 6 della L. 604/1966 (ivi compreso il ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro).

### 9.4 Misure nei confronti dei dirigenti

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti si applicano le sanzioni ritenute più idonee, in conformità della legge e delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile o del contratto individuale, sottoscritto dalle parti.

In ogni caso si potranno applicare, in ragione della gravità delle violazioni commesse:

- sospensione dell'efficacia della delega conferita;
- revoca della delega conferita;
- revoca dell'incarico con licenziamento *ad nutum*, per interruzione del rapporto di fiducia.

Il licenziamento può essere disposto qualora le condotte realizzate siano idonee a turbare il legame di fiducia con la Società, nel cui ambito rileva l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.

La competenza ad irrogare le misure disciplinari resta in capo al Consiglio di Amministrazione, il quale dà avvio al procedimento disciplinare, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

### 9.5 Misure nei confronti degli amministratori

Con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel caso di segnalazioni di violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti tra cui:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure o deleghe conferite;
- sospensione dalla carica sociale;
- revoca dell'incarico per giusta causa.

La competenza ad irrogare le misure disciplinari resta in capo al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà dare avvio al procedimento disciplinare su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, ma la revoca dell'incarico, che consegue alle violazioni più gravi, deve essere deliberata dall'assemblea.

Qualora gli amministratori della società si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal presente Modello o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo, l'Organismo di Vigilanza informerà, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

### 9.6 Misure nei confronti di terzi contraenti, fornitori e collaboratori

Le segnalazioni delle violazioni del Modello sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della funzione alla quale il contratto si riferisce, nonché, nel caso di violazioni di particolare gravità, al Consiglio di Amministrazione.

La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva la possibilità per la Società di agire per il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto.

### 9.7 Sanzioni nei confronti dei membri dell'ODV

In caso di illeciti disciplinari commessi da membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto il membro responsabile o revocarlo, a seconda della gravità dell'illecito commesso.

### 9.8 Sanzioni nei confronti di chi segnala notizie false, di chi non comunica una segnalazione ricevuta ovvero di chi viola le misure di tutela del segnalante (obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante e sui suoi dati personali, divieto di ritorsione)

Nei confronti di chi segnala condotte lesive del Modello Organizzativo 231, della normativa nazionale o comunitaria con dolo o colpa grave ovvero in presenza di segnalazioni che si rivelino in seguito prive di fondamento, calunniose o diffamatorie ovvero nei confronti di chi, ricevuta una segnalazione, non proceda a rimetterla immediatamente alla persona competente a riceverla, vengono applicate le sanzioni previste nei paragrafi precedenti in relazione alla qualifica del soggetto che ha effettuato la segnalazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura *"Whistleblowing"* adottata dalla Società, come nel caso di segnalazioni manifestatamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

## 10 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello trovano un naturale completamento nel Codice Etico adottato da LS, avendo il presente Modello, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, la precisa finalità di prevenire i reati che comportano una responsabilità amministrativa della Società.

Sotto tale profilo, infatti:

1. il **Codice Etico** rappresenta lo strumento da adottarsi allo scopo di promuovere i principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, partners, nonché di tutti gli altri soggetti che a qualsivoglia titolo siano coinvolti nell'operatività aziendale.
2. Il **Modello** costituisce, invece, uno strumento con ambito di applicazione e finalità specifiche, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di esonerare la Società da responsabilità nel caso in cui vengano commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
3. I **Protocolli** aziendali tracciano per ogni processo aziendale, rilevante ai fini della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, un sistema di controllo interno, rendendo chiara e riscontrabile:
   - la catena di comando;
   - i comportamenti virtuosi da rispettare;
   - le misure di prevenzione dei "reati presupposto".

## 11 "WHISTLEBLOWING"

Il primo passo in direzione della tutela degli autori di segnalazioni di illeciti era già stato compiuto con la Legge Anticorruzione, n. 190 del 2012, al cui interno era contemplato, in un unico articolo, una timida disciplina del fenomeno, evidentemente insufficiente a regolare interamente la problematica. A cinque anni di distanza segue, quindi, la pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale (14 dicembre 2017) della Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto proprio "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Il provvedimento estende al settore privato l'istituto di origine anglosassone del c.d. whistleblowing, in **origine deputato alla tutela dei dipendenti pubblici** che poi - con evidente finalità anti corruttiva – si rendessero autori di segnalazioni di illeciti occorsi all'interno del proprio ufficio o funzione. In tal modo, il dipendente fedele veniva garantito da comportamenti ritorsivi derivanti dalla sua denuncia dell'altrui infedeltà.

**LA LEGGE 179/2017 SI COMPONE DI TRE ARTICOLI E PRECISAMENTE:**

▪ **Articolo 1**, recante la modifica dell'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Testo Unico del Pubblico Impiego in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, che prevede il divieto di comportamenti sanzionatori (quali licenziamento, trasferimento) o a qualsiasi titolo punitivi (demansionamento o altra misura con effetti negativi - diretti o indiretti - sulle condizioni di lavoro) nei confronti del "pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro".

▪ **Articolo 2,** dedicato alla tutela del dipendente o collaboratore del settore privato che effettui analoga segnalazione, con contestuale modifica al D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo l'obbligo per i Modelli Organizzativi 231 di contemplare specifiche misure di tutela per tali soggetti, mediante introduzione di idonei canali di comunicazione - di cui almeno uno con modalità informatiche - che consentano, pur nella riservatezza dell'identità del segnalante, l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, ove di rilievo in quanto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello 231.

▪ **Articolo 3,** che pone in relazione gli obblighi di tutela introdotti dagli articoli di cui sopra con il perseguimento dell'interesse generale all'integrità delle amministrazioni, pubbliche o private nonché in linea con i principi di prevenzione e repressione di ogni forma di malversazione o corruzione, riconoscendo, pertanto, che i fatti oggetto di segnalazione possano essere oggetto di giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto (ex artt. 326, 622, 623

c.p. e art. 2105 c.c.). Dall'analisi delle novità sopra citate emerge tuttavia una discrasia con riferimento alle imprese private: se è indubbio che l'intervento del legislatore abbia segnato una rilevante svolta nell'ambito dell'imprenditoria privata, elevando a standard legali i valori di *business ethics* e di *anticorruption*, tale intervento è stato circoscritto all'interno di uno strumento, il Modello Organizzativo 231, la cui adozione da parte delle imprese è per legge facoltativa. Tuttavia, a mente della ricordata opzione interpretativa che trae dall'evoluzione normativa del Decreto 231 argomento per la sua stessa cogenza, questa non sarebbe che un'ulteriore conferma.

**DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63)**

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, è stato infine emanato il D.lgs. 24/2023 (**DECRETO WHISTLEBLOWING**).

Il Decreto Whistleblowing disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## CONCLUSIONI

Il Modello Organizzativo 231 di LS rappresenta un importante strumento di tutela per l'azienda. La sua adozione e la sua corretta attuazione possono evitare la commissione di reati e la soggezione a sanzioni; possono escludere o attenuare la responsabilità amministrativa della Società nel caso in cui, nonostante le misure adottate, si verifichi un reato; possono proteggere la reputazione aziendale, trasmettendo un'immagine di trasparenza, correttezza e legalità e, conseguentemente, garantiscono un vantaggio competitivo, contribuendo alla crescita e allo sviluppo sostenibile della Società.